



Appendice CH-1, lista 2: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (**versione del 01.01.2023**)

2.1 Passeggeri in transito aeroportuale

2.1.1 Principio

In linea di principio, i passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato **sono esentati dall'obbligo del visto** se soddisfano le condizioni cumulative seguenti:

- a. sono titolari di un documento di viaggio riconosciuto, rilasciato da meno di dieci anni e in corso di validità a la data del transito o dell'ultimo transito autorizzato;
- b. non abbandonano la zona di transito;
- c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione e hanno fatto le necessarie prenotazioni prima dell'arrivo in Svizzera;
- e. non sono segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
- f. non sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.

2.1.2 Deroghe

I cittadini dei seguenti Stati necessitano di un visto per il transito aeroportuale:

- Afghanistan
- Iraq
- Bangladesh
- Nigeria
- Congo (Repubblica democratica)
- Pakistan
- Eritrea
- Somalia
- Etiopia
- Sri Lanka
- Ghana
- Iran
- Siria
- Turchia
- Cuba

2.1.3 Particolarità

I seguenti gruppi di persone, anche ove si tratti di cittadini degli Stati di cui al numero 2.1.2, sono esentati dall'obbligo del visto per il transito aeroportuale:

- 1) I titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido
- 2) I titolari di un **visto** valido rilasciato da uno dei seguenti Stati:
 - Stato Schengen
 - Bulgaria*
 - Cipro*
 - Irlanda*
 - Romania*

- Giappone*
- Canada*
- Stati Uniti*
- Paese o territorio d'oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba*

*Osservazione:

Il visto deve essere valido al momento in cui la persona lascia il paese che lo ha rilasciato, ma può essere scaduto al momento del transito in Svizzera. Se, scaduto il visto, i predetti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall'obbligo del visto per il transito aeroportuale non è valevole.

3) I titolari di un **titolo di soggiorno** valido rilasciato da uno dei seguenti Stati:

- Stato Schengen
- Bulgaria
- Cipro
- Irlanda
- Romania
- Andorra*
- Canada*
- Giappone*
- San Marino*
- Stati Uniti*
- Paese o territorio d'oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba

*Osservazione:

Che garantisca il ritorno incondizionato del titolare.

4) I **familiari** di cittadini dell'UE/AELS

5) I **membri dell'equipaggio di aerei** che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.

2.2 Membri d'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo

Conformemente all'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, i piloti di aeromobili, gli altri membri d'equipaggio e il personale tecnico titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ufficiale e leggibile a macchina («Crew Member Certificate», CMC), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- b) entrare nel territorio del Comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- c) raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

2.3 Lista dei titoli di soggiorno che autorizzano l'entrata senza visto nello spazio Schengen

Sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni i cittadini di Paese terzo in possesso di un documento di viaggio valido e riconosciuto (vedi [allegato UE-10](#)) del Manuale dei visti I con Complementi SEM [in inglese]:

- accompagnato da un titolo di soggiorno valido ([Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen; allegato UE-2](#)) o
- munito di un visto nazionale di uno Stato Schengen (visto D).

Sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni superiori a 90 giorni i cittadini di Paese terzo in possesso di un documento di viaggio valido e riconosciuto (vedi [allegato UE-10](#)) del Manuale dei visti I con Complementi SEM [in inglese]:

- accompagnato da un titolo di soggiorno valido ([Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen; allegato UE-2](#)) o
- munito di un visto nazionale di uno Stato Schengen (visto D).

2.4 Rifugiati

In linea di principio, la Svizzera riconosce il titolo di viaggio per rifugiati emanato conformemente all'Accordo di Londra del 15 ottobre 1946 o alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (vedi [allegato UE-10](#)) del Manuale dei visti I con Complementi SEM [disponibile soltanto in inglese]).

2.4.1 Titolo di viaggio per rifugiati rilasciato dalla Svizzera

Il titolo di viaggio per rifugiati riconosciuti (blu) rilasciato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (durata di validità di cinque anni) autorizza l'entrata in Svizzera senza visto.

2.4.2 Titolo di viaggio per rifugiati rilasciato da uno Stato UE, dalla Norvegia, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dal Regno Unito

Per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni i titolari di un tale permesso non soggiacciono all'obbligo del visto purché risiedano nello Stato che ha rilasciato il documento di viaggio. La prova della residenza può essere addotta in particolare producendo un titolo di soggiorno.

2.4.3 Titolo di viaggio per rifugiati rilasciato da uno Stato terzo

Accettato per l'entrata in Svizzera se munito di **un visto**. Questo a prescindere dalla nazionalità figurante nel titolo di viaggio.

2.5 Apolidi

In linea di principio, la Svizzera riconosce il titolo di viaggio per apolidi emanato conformemente alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (vedi [allegato UE-10](#)) del Manuale dei visti I con Complementi SEM [disponibile soltanto in inglese]).

2.5.1 Titolo di viaggio per apolidi rilasciato dalla Svizzera

Questo titolo di viaggio è rilasciato sotto forma di un passaporto per stranieri (vedi n. 2.6). Sulla prima pagina figura la seguente osservazione in francese e inglese:

«Le titulaire de ce document est apatride au sens de la convention du 28.09.1954 sur le statut des apatrides. The holder of this document is stateless according to the convention of 28.09.1954 regarding the status of the stateless.»

I titolari di un siffatto documento non abbisognano di un visto per entrare in Svizzera.

2.5.2 Titolo di viaggio per apolidi rilasciato da uno Stato UE, dalla Norvegia, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dal Regno Unito

Per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni i titolari di un tale permesso non soggiacciono all'obbligo del visto purché risiedano nello Stato che ha rilasciato il documento di viaggio. La prova della residenza può essere addotta in particolare producendo un titolo di soggiorno.

2.5.3 Titolo di viaggio per apolidi rilasciato da uno Stato terzo

Accettato per l'entrata in Svizzera se munito di **un visto**. Questo a prescindere dalla nazionalità figurante nel titolo di viaggio.

2.6 Passaporti per stranieri

2.6.1 Passaporto per stranieri (verde) rilasciato dalla Svizzera a:

- a) apolidi riconosciuti conformemente alla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, titolari di un permesso di soggiorno B o C valido (vedi n. 2.5.1) (durata di validità di cinque anni);
- b) stranieri privi di documenti titolari di un permesso di soggiorno B o C valido o di una carta di legittimazione del DFAE valida (durata di validità di cinque anni);
- c) persone ammesse provvisoriamente (permesso F) o richiedenti l'asilo (permesso N), privi di documenti (durata di validità del passaporto: 10 mesi).

Questi passaporti consentono al loro titolare di entrare in Svizzera senza visto.

Il passaporto per stranieri (lett. c) autorizza un unico ritorno in Svizzera (durata del viaggio: mass. 30 giorni).

2.6.2 Passaporto per stranieri rilasciato da uno Stato Schengen

I passaporti per stranieri rilasciati dagli Stati Schengen sono, in linea di massima, riconosciuti dalla Svizzera ([allegato UE-10](#)) del *Manuale dei visti I con Complementi SEM*).

Per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni i titolari di un tale passaporto munito di un visto D o accompagnato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen ([allegato UE-2](#)) del *Manuale dei visti I con Complementi SEM* non soggiacciono all'obbligo del visto (cfr. n. 2.3).

Osservazione:

La Svizzera riconosce il passaporto per stranieri («Alien's Passport») rilasciato dall'Estonia e dalla Lettonia (vedi [allegato UE-10](#)) del *Manuale dei visti I con Complementi SEM*). I loro titolari possono entrare in Svizzera senza visto (e senza titolo di soggiorno dell'Estonia o della Lettonia) per soggiorni della durata massima di 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

2.6.3 Passaporto per stranieri rilasciato da un altro Stato

I passaporti per stranieri riconosciuti dalla Svizzera figurano nell'[allegato UE-10](#) del *Manuale dei visti I con Complementi SEM* (rubrica Svizzera).

Per entrare in Svizzera, il titolare di un siffatto passaporto dev'essere in possesso di un visto a prescindere dalla nazionalità figurante nel titolo di viaggio.

2.7 -

2.8 Lasciapassare rilasciato dalla Svizzera

Documento rilasciato agli stranieri che non possiedono e non possono ottenere un altro documento di viaggio. Accettato per l'entrata in Svizzera **con il visto**.

2.9 Lasciapassare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

Documento accettato per l'entrata in Svizzera: **senza visto** per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

Questo lasciapassare non è considerato alla stregua di un documento di viaggio di famiglia. Pertanto, i membri della famiglia iscritti nel lasciapassare devono assolutamente viaggiare con il proprio documento di viaggio, se del caso munito del necessario visto.

2.10 Lasciapassare dell'Unione europea

Il lasciapassare per membri e impiegati delle istituzioni dell'Unione europea è accettato per l'entrata in Svizzera **senza visto**.

2.11 Carte d'identità militari

2.11.1 Carta d'identità militare della NATO

Ove non si tratti di un'attività approvata dal Consiglio federale, la carta d'identità militare personale della NATO per soldati statunitensi e canadesi stazionati in Europa è accettata per l'entrata a fini di transito unicamente in combinazione con un «Leave Order». In questi casi non occorre un visto.

La carta d'identità militare della NATO rilasciata ai membri della famiglia e ai civili che accompagnano i soldati NATO non è accettata dalla Svizzera quale documento di viaggio valido.

2.11.2 Carta d'identità militare degli USA

Ove non si tratti di un'attività approvata dal Consiglio federale, per l'entrata a fini di transito di soldati in abiti civili oppure autorizzati a portare un'uniforme è accettata soltanto la carta d'identità militare degli USA (Armed Forces of the United States) munita di una fotografia. In questi casi non occorre un visto.

La carta d'identità militare degli USA (Armed Forces of the United States), rilasciata ai membri della famiglia e ai civili che accompagnano i soldati USA non è accettata dalla Svizzera quale documento di viaggio valido.

2.12 Agevolazioni per allievi

Gli allievi cittadini di uno Stato terzo domiciliati in uno Stato dell'UE o dell'AELS possono entrare in Svizzera purché sia presentata una lista d'allievi stesa dalle competenti autorità di uno dei predetti Stati.

La lista vale come:

- visto se l'allievo presenta un documento di viaggio riconosciuto e valido;
- documento di viaggio e visto se l'allievo è privo di un documento di viaggio riconosciuto e valido; in tal caso occorre apporre una sua foto sulla lista.

2.13 Minori privi del documento di viaggio accompagnati da un genitore

Per entrare in Svizzera, il minore deve, in linea di principio, essere in possesso di un documento di viaggio individuale oppure essere iscritto nel passaporto del padre o della madre. Può tuttavia entrare in Svizzera senza documento di viaggio se sono adempite le condizioni cumulative seguenti:

- età massima: sei mesi
- è iscritto in un registro ufficiale (p es. registro dello stato civile)
- è accompagnato da un genitore o da entrambi i genitori
- il genitore o entrambi i genitori sono cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS
- il genitore o entrambi i genitori producono il proprio passaporto o un documento personale/una carta d'identità unitamente a un estratto del registro ufficiale in cui figura il neonato.

2.14 Documento di viaggio di emergenza / Emergency Travel Document di uno Stato membro dell'UE

Il documento di viaggio provvisorio è rilasciato:

- ai cittadini nazionali (si noti tuttavia l'osservazione qui sotto)
- ai cittadini di un altro Stato membro dell'UE
 - il cui documento di viaggio è stato perso, rubato o distrutto oppure momentaneamente non è disponibile, e
 - che si trovano nel territorio di un Paese nel quale lo Stato di cui hanno la nazionalità non possiede alcuna rappresentanza diplomatica o consolare in grado di rilasciare un documento di viaggio, oppure in cui tale Stato membro non è altrimenti rappresentato.

Il documento di viaggio provvisorio autorizza il detentore a un unico ritorno nello Stato membro di cui possiede la nazionalità, nello Stato in cui ha la propria dimora permanente o, in via eccezionale, in un altro Stato di destinazione.

La durata d'utilizzo del documento di viaggio provvisorio rilasciato a cittadini nazionali è stabilita in funzione della durata di validità figurante nel documento di viaggio.

È riconosciuto per l'entrata in Svizzera: **senza visto**.

Osservazione riguardante il documento di viaggio provvisorio del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

il documento di viaggio provvisorio è rilasciato anche ai seguenti cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

- cittadini britannici d'oltremare (British Overseas Territories Citizens, BOTC) che non hanno diritto di soggiorno (Right of Abode) nel Regno Unito,
- cittadini britannici d'oltremare (British Overseas Citizens, BOC),
- sudditi britannici (British Subjects, BS) che non hanno diritto di soggiorno (Right of Abode) nel Regno Unito,
- persone britanniche protette (British Protected Persons, BPP),
- cittadini britannici (d'oltremare) (British National (Overseas), BN(O)s).

È riconosciuto esclusivamente per il transito in aeroporto senza entrata in Svizzera o partenza dalla Svizzera: **senza visto**.

2.15 Autisti internazionali

- Il trasporto internazionale di persone o merci in transito **attraverso la Svizzera** non è considerato un'attività lucrativa.

Esempio: un autista di nazionalità serba trasporta turisti o merci dalla Serbia a destinazione della Spagna; non soggiace all'obbligo del visto per transitare dalla Svizzera (cfr. allegato CH-1, lista 1, ad Serbia, V13).

- Il trasporto internazionale a destinazione della Svizzera e/o in partenza dalla Svizzera:

- di persone (traffico di autobus di linea / servizi regolari; servizi di trasporto turistici / occasionali; trasporto ferroviario) e
 - di merci per camion o ferrovia
- è considerato un'attività lucrativa.

Esempio: un autista di nazionalità serba trasporta delle persone a destinazione della Svizzera a bordo di un autobus/pullman; soggiace all'obbligo del visto (cfr. allegato CH-1, lista 1, ad Serbia, V13).